

**Cassazione.** Possono essere rappresentati fatti non veri, ma quelli verosimili devono essere rispettosi

# Diritto di satira, non di dilleggio

## Determinante il criterio della continenza di espressioni e immagini

Giovanni Negri

MILANO

■ Satira sì, dilleggio no. Altrimenti si rischia di dovere pagare i danni. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza n. 5851 della Terza sezione civile depositata ieri. Nulla di sconvolgente sul piano giuridico, qualche spunto di riflessione (almeno) in queste settimane dove molto si è discusso e si discute di confini alla libertà di espressione.

La Cassazione ha respinto il ricorso presentato dalla difesa di una testata giornalistica contro la sentenza della Corte d'appello di Napoli, con la quale un giornalista, il direttore della testata e la società editrice, erano stati condannati a risarcire 15.000 euro per i danni morali provocati a un medico Inail che si era senti-

to diffamato da un articolo dal titolo «Truffe e bugie per falsi invalidi duri di orecchie». Al testo, nel quale al dottore era affibbiata la qualifica di «somaro», era abbinata la fotografia del medico e un disegno umoristico «nel quale un personaggio accostava l'orecchio ad un corno acustico simile ad una cornucopia traci-mante banconote».

Contro il verdetto di secondo grado era stato presentato ricorso dalle difese, mettendo in evidenza l'esercizio del **diritto di critica**, nel rispetto di quei principi delineati dalla giurisprudenza nel corso del tempo. A partire dalla verità putativa, dall'interesse generale, dalla correttezza della narrazione. Tutti elementi che le difese asserivano essere stati osservati anche in

rapporto a una satira violenta e denigratoria come quella esercitata nei confronti di un medico stimato nel suo ambito di lavoro.

Argomentazioni che però non sono apparse convincenti alla Corte di cassazione che ricorda come il diritto di satira, di rilevanza costituzionale e internazionale, rappresenta una manifestazione del diritto di critica che, a sua volta, rappresenta un'articolazione della libertà del pensiero che esprime il libero arbitrio della persona. E certo, osserva la Corte, con una punta di ironia, potrà anche essere utile un excursus storico a partire dal pensiero greco e dalla nascita della commedia per finire alla Moira erasmiana che fece scongiurare alla memoria il suo autore, tuttavia ogni libertà si con-

LA SENTENZA



(...) la satira, (...) è sottratta al parametro della verità, ma che soltanto i fatti così rappresentati in modo apertamente difforme alla verifica del reale sono privi della capacità offensiva, mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca, deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni, delle immagini e delle vignette e delle foto utilizzate. Nessuna scriminante è possibile riconoscere allorché la satira diventa forma pura di dilleggio, disprezzo, distruzione della dignità della persona.

Corte di cassazione civile, sentenza n. 5851/15

fronta con il dovere della responsabilità nel suo esercizio.

In questa prospettiva, la satira, per la sua natura di diritto soggettivo e opinabile, è certo sottratta al parametro della verità, ma «soltanto i fatti così rappresentati in modo apertamente difforme alla verifica del reale sono privi della capacità offensiva, mentre la riproduzione apparentemente attendibile di un fatto di cronaca, deve essere valutata secondo il criterio della continenza delle espressioni e delle immagini e delle vignette e delle foto utilizzate». Nessuna tutela è così possibile quando la satira diventa forma pura di dilleggio, di disprezzo, di distruzione della dignità della persona.